



# COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net)

e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Originale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 15/12/2021

OGGETTO: *CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022*

L'anno 2021 addì 15 del mese di Dicembre convocato per le ore 18.26 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione.

Alla trattazione del punto all'O.d.G. risultano:

<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>		
COLLU ENRICO	SI		
<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
DEIDDA SIMONE - Presidente	SI	SERRA LIDIA	NO
		SANNA ROBERTA	SI
COCCO GERMANA	SI	MURGIA INES	SI
MADEDDU FABRIZIO	NO	SCHIRRU AMALIA	SI
PILLONI EMANUELA KATIA	SI	SPIGA STEFANIA	NO
CINUS FEDERICO	SI	MOSSA ALBERTO	SI
ANEDDA CESARE	NO	CORDEDDU MAURIZIO	SI
PILI ILARIA	SI	BALDUS GIOVANNI	SI
MATTANA IRENE	SI		

**Presenti 13**

**Assenti 4**

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ;

Partecipa il Segretario Comunale. MARVALDI VALENTINA;

Il Presidente, DEIDDA SIMONE, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: BALDUS GIOVANNI, MURGIA INES, MATTANA IRENE;

La seduta è Pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PRESO ATTO CHE:

- Il Presidente, in proseguo di seduta, introduce il 3° punto all'Ordine del Giorno, regolarmente iscritto, avente ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022", proposta n° 69 del 17.11.2021, e invita l'Assessore Ilaria Pili a relazione in merito
- **Sentita la relazione dell'Assessore Pili;**
- **Sentito il Consigliere Comunale Giovanni Baldus**, con una dichiarazione di astensione a nome del suo gruppo consiliare; conclude commentando positivamente relativamente alle aliquote previste per i terreni agricoli.

**VISTO** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

**RILEVATO** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**RILEVATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**VISTO** l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imballonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**VISTO** l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:  
*"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"*;

**EVIDENZIATO** che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n.160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**VISTI:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

**VISTE** le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 19 del 29 giugno 2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;
- n. 4 del 25 gennaio 2021 di conferma per l'anno 2021 delle aliquote IMU applicate nell'anno 2020;

**TENUTO CONTO** che questa amministrazione per l'anno 2022 intende confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29 giugno 2020 e successivamente confermate per l'anno 2021 con atto del Consiglio Comunale n.04 del 25 gennaio 2021 e di seguito riportate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Terreni agricoli 0,66%	0,66%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**RICHIAMATO** l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

- 15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- 15-bis. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- 15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

*(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;*

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI** gli artt. 42 e 134 del T.U.E.L. e l'art. 37 della L.R. 2/2016

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area 2 Finanziaria ed Economica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed economica della proposta di che trattasi;

**Il Presidente del Consiglio comunale**, Simone Deidda, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano presenti n. **13**, votanti n. 9; voti favorevoli: 9 (voto favorevole del sindaco e dei consiglieri sigg.: Deidda Simone, Cocco Germana, Pilloni Emanuela Katia, Cinus Federico, Pili Ilaria, Sanna Roberta, Murgia Ines e Mattana Irene,) voti astenuti n. 4 ( Schirru Amalia, Mossa Alberto, Cordeddu Maurizio e Baldus Giovanni).

## DELIBERA

**1. DI CONFERMARE** per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria applicate negli anni 2020 e 2021 di seguito riportate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie	0,50%

A/1, A/8 e A/9)	
Terreni agricoli 0,66%	0,66%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 legge 296 del 2006 il primo gennaio 2022;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
4. **DI DICHIARARE** con separata votazione palese, espressa per alzata di mano e con la seguente composizione di voto: **13**, votanti n. 9; voti favorevoli: 9 (voto favorevole del sindaco e dei consiglieri sigg.: Deidda Simone, Cocco Germana, Pilloni Emanuela Katia, Cinus Federico, Pili Ilaria, Sanna Roberta, Murgia Ines e Mattana Irene,) voti astenuti n. 4 ( Schirru Amalia, Mossa Alberto, Cordeddu Maurizio e Baldus Giovanni), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL 267/2000;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all'Albo Pretorio on line.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 69**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TRIBUTI**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2021

Il Direttore d'Area  
Rag. Maria Grazia Pisano

## Parere Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2021

Il Direttore d'Area  
Rag. Maria Grazia Pisano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale  
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

---

IL PRESIDENTE  
DEIDDA SIMONE

---

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/12/2021

IL Segretario Comunale  
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

---

***Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n° 82/2005).***